

# Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore - articoli 14 ter e 14 quinquies della legge n° 3 del 2012)

## Il giudice

nel procedimento concorsuale liquidazione del patrimonio del debitore iscritto al n° 16 del ruolo generale dell'anno 2022 ha emesso il seguente

### d e c r e t o

**vista** la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 27-06-2022 dalla sig.ra Caruso Debora Cinzia, (C.F. CRSDRC71A63F206A), nata a Milazzo (ME) il 23-01-1971 e residente in Reggio Emilia, via Flavio Gioia n. 15 con l'ausilio del dott. Eugenio Manfredi, designato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

**rilevato** che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n° 3 del 2012, non essendo la ricorrente soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n° 3/2012 né avendo la stessa fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al medesimo Capo II;

**che** la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;

**ritenuto** che la ricorrente versi in uno stato di sovraindebitamento, avendo accumulato debiti per euro 101.166,82 per la maggior parte nei confronti di Istituti di credito e nei confronti di locatori per mancato pagamento del canone di affitto;

**che** le cause del sovraindebitamento sono riconducibili principalmente alla perdita del lavoro da parte del compagno Maimone Giovanni Vincenzo, alla successiva separazione da quest'ultimo ed alla difficoltà, per la ricorrente, di far fronte da sola alle spese familiari con un lavoro che fino al 2019 è stato precario;

**che**, a causa delle difficoltà nel fronteggiare le spese, la sig.ra Caruso ha subito due sfratti per morosità che si sono tramutati in procedure di pignoramento sullo stipendio della debitrice;

**che**, solo nel giugno del 2019 la sig.ra Caruso è stata assunta a tempo indeterminato dal Comune di Reggio Emilia e nel gennaio del 2020 ha chiesto un

finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per poter far fronte ad ingenti spese mediche;

**che**, alla suddetta esposizione debitoria, occorre aggiungere gli importi in prededuzione spettanti all'O.c.c che sono stati quantificati in euro 1.712,88 più oneri e accessori oltre ad un fondo spese di euro 300,00;

**che**, in seguito alla nuova occupazione, la ricorrente può contare su un reddito annuo lordo di euro 15.249,29;

**che** il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla sola debitrice in quanto la figlia Maimone Vanessa, come emerge dalla dichiarazione presentata a seguito della richiesta di chiarimenti del 15 luglio 2022, non risulta più convivente con la stessa da settembre u.s;

**che** le spese mensili per il sostentamento della debitrice sono state quantificate in euro 14.380 annuali (euro 1.198,00 mensili);

**rilevato che**, come emerge dalle suddette dichiarazioni integrative di cui l'Occ attesta la veridicità, l'automobile in uso della ricorrente è di proprietà del figlio, per cui le spese auto non possono essere considerate a carico della sig.ra Caruso, con la conseguenza che l'importo delle spese per il sostentamento va rideterminato in euro 12.880,00 annuali (euro 1073,00 mensili);

**rilevato che** la sig.ra Caruso, nella proposta, si è resa disponibile a mettere a disposizione dei creditori euro 50,00 mensili per quattro anni, ossia la parte della retribuzione eccedente l'importo delle spese necessarie per il sostentamento;

**rilevato che**, alla luce del ricalcolo delle spese di cui sopra, appare opportuno aumentare l'importo mensile eccedente rispetto allo stipendio da mettere a disposizione della procedura;

**rilevato** che l'istante non possiede altri beni mobili o mobili registrati e che le giacenze sul conto corrente sono basse;

**ritenuto**, in tema di liquidazione del patrimonio, che la opponibilità della cessione del quinto della retribuzione trovi alcuni dati normativi invalicabili: il primo è rappresentato dall'art. 14-undecies l. n. 3 del 2012, nella parte in cui prevede che i beni sopravvenuti - tra i quali andrebbe collocata pure la retribuzione progressivamente incamerata - sono oggetto

della procedura; il secondo è costituito dall'art. 14-octies, secondo il quale la procedura si svolge necessariamente sotto l'egida della par condicio creditorum, per cui la cessione del quinto a favore del cessionario viene meno con l'apertura della procedura; il terzo è integrato dall'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b, il quale, prevedendo che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, si applica anche ai casi di pignoramento del quinto della retribuzione e, quindi, anche nel caso di mera cessione del quinto;

**ritenuto**, con riferimento al pignoramento da parte degli ex locatori (Corsi Antonietta e Gherardi) che l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 533 c.p.c chiude il processo di esecuzione presso terzi, per cui è evidente che un procedimento chiuso non può essere sospeso.

Tuttavia, questo dato non esaurisce la questione perché in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario.

Questo principio pacifico è stato applicato dalla giurisprudenza in caso di fallimento del debitore e costantemente si è affermato che "il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia, ex art. 44 l. fall. dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento" ( in termini Cass. 1078/2017, n. 19947, conf. Cass. 22/1/2016 n. 1227; Cass. 13/08/2015 n. 16838)

**rilevato** che la inefficacia dei pagamenti di cui all'art. 44 L.F non è prevista espressamente dalla legge 3/2012 che non contiene una norma simile né rinvia agli art. 35,42 e 44 l. fall., che sanciscono, dalla data della sentenza di fallimento, la privazione del fallito della facoltà di amministrare e di disporre del suo patrimonio, con la conseguente inopponibilità degli atti negoziali e dei pagamenti da lui posti in essere;

**ritenuto**, tuttavia, che la legge sul sovraindebitamento contiene alcune disposizioni, quale quella dell'art. 14 quinquies, comma 3 ( che equipara all'atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio) quella dell'art. 14 novies, comma 2 ( per la quale " il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio da liquidazione..." ) e quella dell'art. 14 decies (che attribuisce al liquidatore la facoltà di esercitare "ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'art. 14 novies, comma 2...) dalle quali si deduce che la liquidazione del patrimonio determina per il debitore sovraindebitato una situazione giuridica equivalente al così detto spossessamento fallimentare, con le conseguenze, quindi di cui agli artt. 42 e 44 l. fall.

**ritenuto** altresì che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, la trattenuta per i pignoramenti presso terzi gravanti sullo stipendio della debitrice non sarà opponibile alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore precedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

**tenuto conto** delle spese correnti della debitrice, che la proposta possa ritenersi congrua in relazione alla previsione di cui all'art. 14 ter, comma 6, let. b);

**ritenuto** che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

**rilevato** da ultimo che il gestore della crisi, ha verificato l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni;

**rilevato** che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

**p.q.m.**

**I** dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico della sig.ra Caruso Debora Cinzia, (C.F. CRSDRC71A63F206A), nata a Milazzo (ME) il 23-01-1971 e residente in Reggio Emilia, via Flavio Gioia n. 15;

**II** nomina Liquidatore il dott. Eugenio Manfredi già nominato Organo di Composizione della Crisi;

**III** dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

**IV** stabilisce le seguenti idonee forme di pubblicità della domanda e del presente decreto: pubblicazione con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

**V** ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**VI** dichiara che la somma complessiva di euro 1.073,00 mensile sia destinata al mantenimento della ricorrente ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 lett. b) legge n° 3/2012 mentre tutto ciò che è eccedente (ivi compresa la tredicesima mensilità) sarà destinata alla procedura;

**VII.** dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

**VIII.** dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice su cui accreditare le somme oggetto del piano;

**IX.** dispone che il liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 20 ottobre 2022

**il giudice**  
**Simona Boiardi**